

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4801

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI VIZIA, ALLASIA, BITONCI, CONSIGLIO, DAL LAGO,
DESIDERATI, FOLLEGOT, GRIMOLDI, MUNERATO, RIVOLTA,
SIMONETTI, TORAZZI**

Disposizioni in favore delle persone danneggiate dalle calamità naturali verificatesi nel mese di ottobre 2011 nelle province della Spezia e di Massa-Carrara

Presentata il 26 novembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 25 ottobre scorso un'eccezionale perturbazione atmosferica ha colpito le province della Spezia e di Massa-Carrara, provocando la piena dei fiumi Vara e Magra e dei torrenti affluenti, con conseguente inondazione di numerosi comuni. Il bilancio del disastro in termini di vite umane e di danni alle cose è tragico: tredici vittime, più di un migliaio di persone sfollate e circa un miliardo e mezzo di euro di danni.

Il 5 novembre sono state emanate due ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, che assegnano uno stanziamento di 140 milioni di euro per i primi inter-

venti urgenti a seguito dei danni provocati dal maltempo e sono stati nominati i presidenti delle due regioni commissari delegati per il superamento dell'emergenza; le ordinanze prevedono, tra l'altro, fondi, nella misura massima di 100.000 euro ciascuna, per il ripristino delle case danneggiate dall'alluvione.

L'intera economia della zona è stata messa in ginocchio e le vie di comunicazione non sono ancora percorribili, costringendo cittadini e lavoratori a percorrere l'autostrada anche per raggiungere le sedi dei servizi essenziali (ospedali, uffici eccetera).

La presente proposta di legge intende disporre aiuti concreti alle popolazioni colpite dall'alluvione, in modo da favorirne la mobilità quotidiana. L'articolo 1 stabilisce che le persone fisiche che si sono viste distruggere la propria automobile o che l'abbiano persa possano godere di una detrazione dalle imposte sui redditi di un importo pari all'importo dell'imposta sul valore aggiunto versata all'atto di acquisto di una nuova autovettura o di un nuovo motociclo; il diritto alla detrazione spetta nel caso l'acquisto sia perfezionato entro sei mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza e la detrazione può essere

ripartita anche in più quote annuali, fino a un massimo di tre, a seguito di scelta irrevocabile da parte del contribuente.

L'articolo 2 introduce l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale sull'autostrada A12, nel tratto tra Brugnato e La Spezia, e sull'autostrada A15, nel tratto tra Aulla e La Spezia, fino al ripristino della viabilità ordinaria, oggi in molte zone non utilizzabile.

L'articolo 3 dispone che ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta di legge si faccia fronte tramite l'aumento delle aliquote del prelievo erariale unico o delle aliquote su altri giochi o lotterie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agevolazione per l'acquisto di autoveicoli e motocicli).

1. Alle persone fisiche residenti nelle province della Spezia e di Massa-Carrara spetta una detrazione dalle imposte sui redditi di un importo pari all'importo dell'imposta sul valore aggiunto versata all'atto di acquisto di una nuova autovettura o di un nuovo motociclo.

2. Per godere della detrazione di cui al comma 1, i soggetti devono dimostrare che il proprio veicolo è stato distrutto o è stato smarrito in seguito agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito le province della Spezia e di Massa-Carrara nell'ottobre 2011. A tal fine esibiscono un'idonea certificazione di avvenuta rottamazione in caso di distruzione del veicolo, ovvero di denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti.

3. Il diritto alla detrazione spetta quando l'acquisto è perfezionato entro sei mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza per le zone interessate.

4. La detrazione può essere ripartita anche in più quote annuali, fino a un massimo di tre, a seguito di scelta irrevocabile da parte del contribuente.

ART. 2.

(Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale).

1. Fino al completo ripristino della rete stradale nelle province della Spezia e di Massa-Carrara, è stabilita l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale sull'autostrada A12, nel tratto tra Brugnato e La Spezia e sull'autostrada A15, nel tratto tra Aulla e La Spezia.

2. Possono usufruire dell'esenzione di cui al comma 1 i residenti nei comuni interessati dagli eventi atmosferici dell'ottobre 2011.

3. I commissari delegati al superamento dell'emergenza nei comuni di cui al comma 1 possono emanare appositi provvedimenti per disciplinare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, per stabilire la durata dell'esenzione, in relazione all'effettivo ripristino della viabilità comunale, provinciale e regionale delle zone interessate.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante aumento delle aliquote del prelievo erariale unico o delle aliquote su altri giochi e lotterie.

2. Il direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvede a emanare uno o più provvedimenti al fine di dare attuazione al comma 1.

